



Berna, 14 febbraio 2024

Destinatari:

Governi cantionali

**Ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC): avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

in data 14 febbraio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC).

Il termine di consultazione scade il 22 maggio 2024.

La revisione del Codice di procedura civile del 17 marzo 2023 (nCPC; FF 2023 786), introduce nuove disposizioni sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili in Svizzera (art. 141a e 141b nCPC). A determinate condizioni, il giudice potrà compiere atti processuali orali (in particolare udienze) mediante videoconferenza e, in via eccezionale, teleconferenza, oppure permettere alle persone coinvolte nel procedimento di parteciparvi utilizzando detti strumenti. Questa normativa è stata integrata con altre modifiche ad hoc relative all'assunzione delle prove (art. 170a, 187 cpv. 1 e 193 nCPC). Conformemente all'articolo 141b capoverso 3 nCPC, il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. A tale scopo intende emanare la nuova «ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC)», che presumibilmente entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 insieme alla revisione del CPC (RU 2023 491).

L'ordinanza indica *l'infrastruttura* (in particolare i supporti tecnici) di cui devono disporre i giudici e le persone coinvolte nel procedimento per poter rispettivamente condurre un atto procedurale mediante strumenti elettronici o parteciparvi utilizzando detti strumenti (art. 2). Inoltre disciplina i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati che *la trasmissione audiovisiva e il trattamento dei dati* devono rispettare in caso di impiego di strumenti elettronici (art. 3). I Cantoni possono tenere un elenco dei sistemi di trasmissione audiovisiva ammessi. L'ordinanza vieta inoltre esplicitamente sia di permettere a terzi di seguire la videoconferenza o la teleconferenza sia di registrarla (art. 4). Prima dell'*atto processuale*, il giudice notifica ai partecipanti le informazioni necessarie per parteciparvi; dette informazioni sono indicate concretamente nell'ordinanza (art. 5), che disciplina pure i *provvedimenti* concernenti il *login* e la *partecipazione* (art. 6) nonché l'*esecuzione* dell'atto processuale (art. 7) al fine di garantire uno svolgimento corretto e di impedire che terzi non autorizzati possano acce-



dere alla videoconferenza o teleconferenza. La protezione e la sicurezza dei dati vanno garantite anche in caso di *registrazione* di suono e immagine (art. 8). Solamente il giudice o una terza persona da lui incaricata può procedere alla registrazione e in entrambi i casi vanno osservate determinate prescrizioni. Anche in caso di impiego di strumenti elettronici il *pubblico*, previa iscrizione, deve poter seguire l'atto processuale in loco o online (art. 141a cpv. 3 nCPC; art. 9 e 10 OSTAC). Infine, il giudice adotta una serie di misure per garantire la qualità della trasmissione audiovisiva e impedire eventuali interferenze (art. 10).

Vi invitiamo a esprimere il vostro parere sull'avamprogetto dell'OSTAC e sui relativi commenti del rapporto esplicativo.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:  
<https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing>

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

**zz@bj.admin.ch**

Vi chiediamo inoltre di indicare nel vostro parere le persone di contatto in caso di domande.

Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione la signora Lisa Aeschmann (tel. 058 467 31 54; [lisa.aeschmann@bj.admin.ch](mailto:lisa.aeschmann@bj.admin.ch)).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Beat Jans  
Consigliere federale